

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) – E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata "DISCOVERSO APS".

L'Associazione ha sede in Udine, Via Pradamano 8/c

Art. 2) - L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e ha lo scopo di promuovere la formazione culturale, sociale e professionale riconducibile alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c.1 D.Lgs. 117/17 e in generale all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al menzionato articolo prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti, utilizzando tutte le tecniche ed i mezzi di informazione possibili e fornendo, in particolare, orientamenti e strumenti qualificanti nel campo della cultura.

A tal fine potrà

- intrattenere rapporti con le realtà del volontariato, anche attraverso la gestione diretta ed indiretta dei centri di servizio
- istituire e gestire corsi di università popolare e in genere corsi a livello universitario, organizzare servizi per università e accademie libere, istituire e gestire corsi scolastici e parascolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori, educatori, ecc.
- svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale per gli associati e per la popolazione
- promuovere e diffondere la conoscenza dei beni culturali
- raccogliere fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 117/2017
- provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci
- orientare i soci ed il pubblico dei lettori sugli acquisti di pubblicazioni di loro interesse
- svolgere conferenze, dibattiti pubblici, rassegne e seminari di ricerca interdisciplinare
- promuovere attività musicali, spettacoli rassegne, recitals musicali;
- promuovere attività teatrali, costituendo al suo interno, tra i soci e non, "compagnie" tese alla diffusione dell'attività teatrale sul territorio regionale, nel mondo della scuola e del lavoro, per i ragazzi e per il recupero e la promozione della cultura teatrale regionale;
- promuovere attività cinematografica per la diffusione di produzioni cinematografiche di qualità, nel favorire la diffusione di sussidi cinematografici diretti ad illustrare la realtà regionale, la sua storia e la sua tradizione, oltreché attuare in forma continuativa una programmazione cinematografica di

carattere educativo, rivolta al pubblico giovanile ed intesa a diffondere la cultura cinematografica nel mondo del lavoro attraverso lo svolgimento di rassegne cinematografiche e cineforum;

- Promuovere tutte le attività intese a difendere, valorizzare e sviluppare tutte le lingue e le culture locali sia nel settore del teatro, del cinema, della musica, sia nella scuola e nel mondo del lavoro;
- Svolgere attività assistenziali, ricreative, educative e sociali

L'associazione potrà inoltre curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici relativamente ad indagini, ricerche, studi, bibliografie, convegni e ogni altro fatto, evento, lavoro ed attività inerenti allo scopo sociale.

Le attività di cui sopra sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Per i predetti scopi l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, con organismi, movimenti o associazioni interessati alle sue stesse attività.

Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previsto dalle vigenti leggi nazionali o regionali ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.3) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali dei membri associati;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 4) L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

MEMBRI ASSOCIATI

Art. 5) - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione di euro 10€, che comprende la quota associativa per il primo anno.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associative. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il diritto di voto in Assemblea è riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi

Art.6) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Gli associati hanno diritto di esaminare I libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta.

AMMINISTRAZIONE

Art. 8) - l'Associazione è amministrata da un Presidente nominato dal Consiglio direttivo composto da 3 (tre) a 5 {cinque} membri, eletto dall'assemblea dei soci per la durata di 3 (tre) anni rinnovabili

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9) – Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10) - Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi membri o comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed alle quote sociali

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza i consiglieri nominano un Presidente di turno.

ASSEMBLEA

Art. 11) – L'assemblea dei soci è convocata, a mezzo avviso da pubblicarsi all'Albo presso la sede sociale, dal Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e quando lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo, oppure, infine, ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

L'assemblea. può essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.12) - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."
- Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico
- Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 13) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati anche se membri del Consiglio direttivo.

Art. 14) - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, l'assemblea nomina un Presidente di turno.

L'assemblea nomina anche un segretario e, se del caso, due o più scrutatori.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori

Art. 15) - L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono riportare la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati presenti o delegati.

BILANCIO

Art.16) L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

VOLONTARI

Art.17) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

SCIoglimento E CONTROVERSIE

Art.18) - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.19) – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati o tra questi e l'associazione saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri nominati dall'assemblea per l'occasione.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

DISPOSIZIONI FINALI

Nt. 20) - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia